

Proroghe e nuovi stanziamenti

Interventi di sostegno al reddito

Eufrasio Massi

Con la **legge 30 dicembre 2025, n. 199** (Legge di Bilancio 2026) sono rinnovati gli interventi salariali straordinari rivolti alle imprese ed ai lavoratori che si trovano a dover affrontare situazioni molto complicate: si tratta di passaggi normativi che si ripetono con una certa cadenza e che, molte volte, sono la testimonianza di come alcune crisi siano di difficile soluzione e come le stesse non siano affrontabili con gli ordinari strumenti integrativi che, presentano, comunque, una scadenza temporale ben definita. Di conseguenza, non c'è nulla di nuovo rispetto alle disposizioni che, contenute, essenzialmente, nel D.Lgs. n. 148/2015, regolamentano la materia.

Le proroghe relative agli interventi presenti nella legge n. 199/2025, intervengono con misure tamponi la cui durata copre tutto l'anno di riferimento anche se, talora, il periodo preso in considerazione è più breve.

L'analisi che segue comprende sia gli interventi straordinari di integrazione salariale che quelli, definiti come indennità onnicomprensiva, destinati a specifici settori o categorie.

Settore della pesca

L'art. 1, comma 164, destina 30 milioni di euro per il 2026, tratti dal Fondi sociale per l'occupazione e la formazione, previsto dall'art. 18 del D.L. n. 185/2008, destinati al finanziamento di una **indennità onnicomprensiva** in favore sia dei **lavoratori dipendenti** da un'impresa adibita a pesca marittima che ai **soci lavoratori delle cooperative** adibite alla piccola pesca, nei casi in cui interviene la sospensione del lavoro a seguito di misure temporanee di **arresto obbligatorio e non obbligatorio delle attività**.

La **misura** della indennità non può essere superiore a 30 euro a giornata e il riconoscimento del beneficio e la sua erogazione postulano la **incompatibilità con altre forme di sostegno del**

reddito. Tale indennità è **soggetta a tassazione** come reddito da lavoro dipendente.

Il riconoscimento del "bonus indennitario" sarà possibile, come in passato, attraverso le procedure indicate da un Decreto interministeriale che, per l'anno 2025, erano contenute nel D.I. 17 aprile 2025, n. 1222(1) e che non risultano cambiate dal nuovo testo normativo da cui discendono alcuni punti essenziali come, ad esempio, il **riconoscimento della giornata del sabato** da conteggiarsi quale giornata **lavorativa**.

La sospensione è conseguente alla adozione di misure **di arresto temporaneo obbligatorio** dell'attività emanate sia dall'Amministrazione centrale che da quelle competenti sul territorio in materia di:

- pesca a strascico;
- pesca di piccoli pelagici del mar Mediterraneo e del mare Adriatico;
- pesca di molluschi bivalvi;
- pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.

In caso di **arresto temporaneo non obbligatorio** l'indennità onnicomprensiva è sempre di 30 euro giornalieri ma per 40 giorni nell'arco dell'anno.

L'erogazione della indennità richiede che i lavoratori dipendenti imbarcati su quella unità di pesca, siano rimasti all'ormeggio, mentre per i soci lavoratori occorre una autocertificazione relativa alla esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società.

L'indennità non viene riconosciuta agli armatori ed ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave da loro gestita, in quanto non è configurabile alcun rapporto di lavoro subordinato: parimenti, non è riconosciuta in favore dei titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto gli stessi sono, a tutti gli effetti, lavoratori autonomi e non subordinati.

(1) Pubblicato nel sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Approfondimenti

L'**istanza** per il riconoscimento delle indennità dovrà essere presentata dalla impresa interessata, per ogni singola unità di pesca presente in azienda, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro, attraverso l'applicativo «Ferma Pesca», a partire dalla data che sarà indicata dal Ministero del Lavoro in un apposito provvedimento valevole per il 2026.

Completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi complessa

Con l'art. 1, **comma 165** il Legislatore proroga gli **interventi di integrazione salariale** relativi alla casistica individuata dall'art. 44, comma 11-*bis*, del D.Lgs. n. 148/2015. Vengono stanziate ulteriori risorse per 100 milioni di euro tratti dal Fondo sociale per occupazione e formazione rispetto ai quali viene affidato all'Inps il controllo del rispetto dei limiti finanziari, riscontrandone l'andamento al Ministero del Lavoro con cadenza semestrale.

L'art. 44, comma 11-*bis* prevede che, previo accordo stipulato in sede governativa, possano essere concessi trattamenti integrativi salariali straordinari, in deroga ai limiti massimi previsti dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, per un massimo di 12 mesi in favore di imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.

Nell'accordo stipulato, al quale concorrono anche le Organizzazioni sindacali, l'impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione interessata e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

Ma cosa si intende per **aree di crisi industriali complesse**?

Sono territori, presenti in diverse Regioni del nostro Paese, che, negli anni trascorsi, sono stati individuati con più Decreti del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Si tratta di aree soggette a recessione economica e a perdita di posti di lavoro di una certa rilevanza e con un impatto significativo sulla politica industriale nazionale: lo stato di crisi non può essere risolto con i soli strumenti a disposizione degli Enti territoriali regionali. La crisi può essere stata determinata sia da imprese medio-grandi

con effetti sull'indotto che dalle difficoltà di uno specifico settore industriale che presenta una elevata specializzazione sul territorio.

Con il successivo **comma 166**, viene prorogato a tutto l'anno in corso, l'**esonero** dal pagamento del **contributo addizionale** relativamente alle unità produttive ubicate nelle **aree di crisi industriale complessa**, già previsto, lo scorso anno, dall'art. 6 del D.L. n. 92/2025: il tutto, per un **periodo complessivo massimo di 12 mesi**, il cui onere complessivo è stato valutato in 6.5 milioni di euro.

Si ricorda, per completezza di informazione, che il contributo addizionale previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015, risulta essere così modulato:

- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate (e non sulla integrazione salariale anticipata), relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti attraverso anche più interventi fino ad un massimo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre le 52 settimane, sino ad un massimo di 104 in un quinquennio mobile;
- 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

L'esonero **non spetta** e se già fruito, viene sospeso, nel caso in cui il datore di lavoro attivi, durante l'**integrazione salariale straordinaria**, una **procedura collettiva di riduzione di personale**, ai sensi degli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991. Tale disposizione, contenuta nell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 92/2025 (2), non riguarda le riduzioni di personale che si siano, nel frattempo, concretizzate, con dimissioni volontarie, risoluzioni consensuali o licenziamenti individuali che, comunque, per essere definiti come tali, non possono superare il numero di 4 in 120 giorni.

Trattamento di sostegno per i lavoratori delle imprese che hanno cessato l'attività

L'art. 1, **comma 167** richiama una ipotesi di integrazione salariale prevista dall'art. 44 del D.L. n. 109/2018 (c.d. "Decreto Genova" nel quale gran parte delle norme riguardano la tragedia del "ponte Morandi"); si tratta di una disposizione in

(2) Convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113.

Approfondimenti

favore dei lavoratori di imprese che stanno per cessare l'attività o che l'abbiano già cessata, per le quali sussistano **concrete prospettive di cessione dell'attività** ad altro imprenditore con il conseguente riassorbimento occupazionale. Viene previsto, nel limite massimo di 100 milioni di euro per il 2026, una proroga del **trattamento integrativo salariale straordinario in deroga per un massimo di 12 mesi**.

La fruizione dell'intervento di sostegno richiede, in via prioritaria, un **accordo**, sottoscritto dall'azienda e dai Rappresentanti sindacali, presso la sede del Ministero del Lavoro, alla presenza di rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione interessata ove vengono fissati gli impegni che ciascun Ente interessato è tenuto a prendere per assicurare sia la ripresa dell'attività che la rioccupazione del personale interessato previa, qualora necessaria, la riqualificazione professionale dello stesso.

Proroga del trattamento integrativo per i dipendenti dell'ex Ilva

Nei limiti complessivi di 19 milioni di euro viene prorogato dall'art. 1, **comma 168**, il **trattamento integrativo salariale straordinario**, con risorse tratte dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, per i **dipendenti dell'ex Ilva**, già previsto dall'art. 1-bis del D.L. n. 243/2016 (3). Tali risorse, come ricorda il testo originario, sono destinate a coprire anche i costi della formazione professionale.

Proroga delle convenzioni per i lavoratori socialmente utili ed interventi per i lavoratori dei call center

L'art. 1, **comma 169 proroga**, a tutto il 2026, le **convenzioni utili per la ricollocazione dei lavoratori socialmente utili** che ebbero la prima disciplina nel D.Lgs. n. 81/2000 (oltre un quarto di secolo fa).

Il **comma 170** prende atto, invece, che perdura la parziale operatività finanziaria del **Fondo bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni**, in vigore dal settembre 2023 e, di conseguenza, prevede un **ulteriore stanziamento** di 20 milioni di euro per il 2026, quali misure di sostegno del

reddito in favore dei **lavoratori dei call center** a cui fa riferimento l'art. 44, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015: le erogazioni conseguenti seguono i criteri fissati nel D.M. 16 gennaio 2025, n. 45 (4) "concertato" tra il Ministro del Lavoro e quello dell'Economia il quale stabilisce che:

- l'indennità può essere richiesta solo nel caso in cui non sia possibile ricorrere all'apposito Fondo bilaterale;
- il trattamento viene riconosciuto sulla scorta di appositi accordi siglati in sede ministeriale e possono prevedere il pagamento diretto da parte dell'Inps;
- le imprese sono tenute al pagamento del contributo addizionale previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015;
- viene riconosciuta in favore dei lavoratori, per i periodi di sospensione o riduzione di orario, la contribuzione figurativa disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 148/2015;
- l'Inps ha l'onere del monitoraggio sulla spesa e relaziona, con cadenza trimestrale, il Dicastero del Lavoro;

Trova applicazione, fatto salvo quanto previsto dal D.M. n. 45/2015, la normativa prevista dal D.Lgs. n. 148/2015, anche per gli importi integrativi.

Provvedimenti integrativi per le imprese di interesse strategico nazionale con oltre 1.000 dipendenti

L'art. 1, **comma 171** prevede provvedimenti di sostegno in favore dei lavoratori dipendenti da **imprese di interesse strategico nazionale con oltre 1.000 dipendenti** che hanno **in corso piani di riorganizzazione molto complessi** e non ancora completati.

Il Ministero del Lavoro, previa istanza dell'impresa interessata, può, con proprio provvedimento, riconoscere un **ulteriore** periodo di **Cassa integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti massimi** previsti dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, **in continuità con provvedimenti già autorizzati**, fino al prossimo 31 dicembre 2026, con l'obiettivo di salvaguardare sia i livelli occupazionali che il patrimonio aziendale.

(3) Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

(4) Pubblicato nel sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Approfondimenti

Il tutto, viene finanziato con 63,3 milioni di euro tratti dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione: l'Inps monitora l'andamento della spesa e, in caso di superamento, anche in via prospettica, del limite massimo, informa il Ministero e non prende in considerazione istanze successive.

Provvedimenti per altre aziende in crisi

L'art. 1, **comma 172** prende in considerazione una ulteriore ipotesi di crisi aziendale prevista, in questo caso, dall'art. 44, comma 1-ter, del D.L. n. 109/2018 (5).

Previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, tra il datore di lavoro e le Organizzazioni sindacali, alla presenza di un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, può essere previsto un **ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga** per un **massimo di 6 mesi, non prorogabili**, qualora, a fronte di un programma di cessazione dell'attività, esistano con-

crete e attuali prospettive di una rapida cessione, anche parziale, dell'attività con il conseguente **riassorbimento del personale**.

I lavoratori decadono dalla fruizione del trattamento integrativo se:

- rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione o non lo frequentino regolarmente;
- non accettino l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Le regole appena citate si applicano nel caso in cui le attività formative e quelle lavorative si svolgano in un luogo distante non più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o raggiungibili con i mezzi pubblici di trasporto in 80 minuti.

L'impresa deve comunicare al Ministero del Lavoro i nominativi dei dipendenti interessati alla sospensione dell'attività: tale comunicazione è propedeutica al loro inserimento nella piattaforma del Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl).

(5) Convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.